

Comune di Zubiena (Biella)

**Deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 24 settembre 2009 –
Modifiche al testo del Regolamento Edilizio.**

Il Consiglio Comunale

(omissis)

Delibera

1- Di approvare le seguenti modificazioni al vigente Regolamento Edilizio

Art. 2 Formazione della Commissione Edilizia

comma 1: invariato

comma 2 così sostituito: La Commissione è formata dal presidente, dai membri di diritto e dai componenti nominati dal competente organo comunale.

Nuovo comma 3: La commissione edilizia è composta da cinque membri.

Comma 3 diventa comma 4 e le parole “i membri elettivi sono scelti dal consiglio” sono sostituite dalle seguenti “I membri sono scelti dal competente organo comunale”.

Comma 4 diventa comma 5: Non possono far parte della commissione edilizia soggetti che per legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, organi o istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle pratiche sottoposte alla commissione stessa.

Comma 5 diventa comma 6: La Commissione resta in carica per un periodo di cinque anni.

Comma 6 diventa comma 7 e le parole “il Consiglio comunale” sono sostituite da “l'organo comunale competente”.

Comma 7 diventa comma 8 e le parole “comma 4” sono sostituite da “comma 5”

comma 8 diventa comma 9: La decadenza è dichiarata dal competente organo comunale

comma 9 diventa comma 10: I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro trenta giorni dal provvedimento che dichiara la decadenza.

Art. 3 Attribuzioni della Commissione Edilizia

comma 1: le parole “concessioni ed autorizzazioni edilizie e loro varianti, i progetti di opere pubbliche” sono sostituite da “permessi di costruire e”

comma 2: invariato

comma 3 Il sindaco, la giunta ed il consiglio comunale hanno facoltà di richiedere pareri, non vincolanti, alla commissione edilizia su qualsiasi questione, attinente all'attività edilizia od urbanistica, che incida sul territorio comunale.

comma 4 La commissione edilizia ha facoltà di formulare proposte al sindaco, alla giunta ed al consiglio comunale in materia edilizia o urbanistica ed in tema di organizzazione e di procedimenti amministrativi riguardanti le materie predette.

Art. 4 Funzionamento della Commissione Edilizia

comma 1 le parole “Presidente” sono sostituite da “Responsabile del servizio tecnico”

comma 2: Il funzionario chiamato a svolgere le funzioni di segretario della Commissione, senza diritto di voto è il tecnico comunale.

Comma 3 : invariato

Comma 4 : invariato

Comma 5 : invariato

Comma 6: invariato

Comma 7: la parola “Sindaco” è sostituita da “Responsabile del servizio tecnico”

Comma 8: invariato

Comma 9: invariato

Comma 10: invariato

Comma 11: invariato

Art. 16 Distanza tra le costruzioni (D), della costruzione dal confine (Dc), della costruzione dal ciglio o confine stradale (Ds)

Comma 1: invariato

Comma 2: invariato

Comma 3: La distanza tra:

a) filo di fabbricazione di una costruzione e il filo di fabbricazione di un'altra costruzione frontistante (D), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo ortogonale congiungente i due fili di fabbricazione;

b) filo di fabbricazione di una costruzione e il confine della proprietà (Dc), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo congiungente il filo di fabbricazione della costruzione e il confine di proprietà antistante;

c) filo di fabbricazione di una costruzione e una strada (Ds), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo congiungente il filo di fabbricazione della costruzione e il confine di una strada o, in assenza di questo, il ciglio di una strada.

2- Di dare atto che la modificazione delle norme relative agli articoli 2 – 3 – 4 e 16 rientrano tra le modificazioni di parti non essenziali del Regolamento Edilizio Comunale Tipo approvato dalla Regione Piemonte con D.C.R. 548-9691 del 29 luglio 1999.